

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
85/C 23/01	ECU.....	1
85/C 23/02	Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	2
85/C 23/03	Applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (Classificazione delle merci)	2
<hr/>		
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
85/C 23/04	Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo	3
85/C 23/05	Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.....	3
85/C 23/06	Modifica della proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma pluriennale di azione di ricerca per la Comunità economica europea nel settore della biotecnologia (1985-1989)	4
85/C 23/07	Terza modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo	8
85/C 23/08	Proposta di decima direttiva del Consiglio basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società per azioni	11

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

24 gennaio 1985

(85/C 23/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese con.	44,4129	Dollaro USA	0,700160
Franco belga e lussemburghese fin.	44,6037	Franco svizzero	1,86768
Marco tedesco	2,22091	Peseta spagnola	122,773
Fiorino olandese	2,50937	Corona svedese	6,34590
Sterlina inglese	0,628228	Corona norvegese	6,42572
Corona danese	7,92302	Dollaro canadese	0,926732
Franco francese	6,79226	Scudo portoghese	120,778
Lira italiana	1367,24	Scellino austriaco	15,5786
Sterlina irlandese	0,713721	Marco finlandese	4,65747
Dracma greca	90,6288	Yen giapponese	177,841
		Dollaro australiano	0,859937
		Dollaro neozelandese	1,49288

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(*) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Nota della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(85/C 23/02)

La Commissione, con decisione del 22 gennaio 1985, ha autorizzato la Repubblica francese ad escludere dal trattamento comunitario i tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco, della sottovoce 56.07 A, categoria 3, della tariffa doganale comune, originari della Romania a messi in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza dal 4 gennaio 1985 sino al 31 agosto 1985.

**APPLICAZIONE UNIFORME DELLA NOMENCLATURA DELLA TARIFFA
DOGANALE COMUNE (TDC)**

(Classificazione delle merci)

(85/C 23/03)

Pubblicazione effettuata in applicazione dell'articolo 3 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (GU n. L 14 del 21. 1. 1969), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 del 16 luglio 1984 (GU n. L 191 del 19. 7. 1984)

Le misure indicate qui di seguito sono state oggetto di un parere conforme del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune in occasione della sua 418^a riunione:

I. Schede di classificazione:

...

II. Note esplicative della tariffa doganale comune:

...

III. Accordo sulla classificazione di una merce di cui dare atto nel resoconto della riunione del comitato:

Descrizione della merce

Voce o sottovoce della TDC

- | | |
|--|------------------------|
| 1. Indumenti leggeri di stoffa a maglia (100 % cotone) destinati a ricoprire la parte superiore del corpo, che scendono al di sotto del punto vita. Questi indumenti hanno maniche corte ed ampie, un orlo alla base ed alle maniche, un bordo a coste cucito alla scollatura a girocollo arrotondata. | 60.05 A II b) 4 II) 44 |
| 2. Indumento leggero di tessuto (100 % cotone) destinato a ricoprire la parte superiore del corpo, che scende al di sotto del punto vita, senza maniche e senza collo, con apertura parziale sul davanti che si abbottona da sinistra a destra. La parte superiore della scollatura e la parte interna dell'apertura interiore sono rinforzate da una stoffa a maglia a trama larga. L'indumento è orlato nella parte inferiore e presenta due spacchi laterali. | 61.03 C II |
| 3. Indumento di stoffa a maglia di cotone (con un filo di trama supplementare nel rovescio) destinato a ricoprire la parte superiore del corpo, lungo 57 cm e largo 60 cm, con maniche a tre quarti, orlato alla base ed ai polsi. Questo articolo è guarnito di riquadri di tessuto cuciti sulla metà superiore del davanti e del dietro. | 60.05 A II b) 4 II) 44 |

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ⁽¹⁾

COM(84) 714 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, il 10 dicembre 1984)

(85/C 23/04)

1. Dopo l'ultimo considerando viene aggiunto il seguente considerando:

«considerando che nelle parti settentrionali della zona viticola A, nel 1984 le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli; che, infatti, sono stati constatati in queste zone di produzione una carenza di sole e precipitazioni eccezionalmente elevate; che pertanto alcuni dei vini ottenuti in tali regioni sono caratterizzati da un tenore di acidità talmente elevato che i metodi di disacidificazione attualmente previsti dalle disposizioni comunitarie non consentono di trasformarli in vini da tavola armoniosi, quali sono richiesti sul mercato; che l'aumento del titolo alcolometrico mediante l'impiego di saccarosio in soluzione acquosa è tale da diminuire considerevolmente il gusto acido dei vini; che, in considerazione della situazione eccezionale sopra descritta, occorre prorogare di un anno il periodo durante il quale è ancora ammessa l'utilizzazione del saccarosio in soluzione acquosa.»

2. Nell'articolo 1, dopo il paragrafo 4, viene aggiunto il seguente testo:

«4. bis Nell'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, la data del 15 marzo 1984 è sostituita dal 15 marzo 1985.»

⁽¹⁾ GU n. C 259 del 27. 9. 1984, pag. 5.

Modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate ⁽¹⁾

COM(84) 714 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, il 10 dicembre 1984)

(85/C 23/05)

1. Dopo il primo considerando viene aggiunto il seguente considerando:

«considerando che nelle parti settentrionali della zona viticola A, nel 1984 le condizioni climatiche sono state eccezionalmente sfavorevoli; che, infatti, sono stati constatati in queste zone di produzione una carenza di sole e precipitazioni eccezionalmente

⁽¹⁾ GU n. C 259 del 27. 9. 1984, pag. 7.

elevate; che pertanto alcuni dei vini ottenuti in tali regioni sono caratterizzati da un tenore di acidità talmente elevato che i metodi di disacidificazione attualmente previsti dalle disposizioni comunitarie non consentono di trasformarli in vini v.q.p.r.d. armoniosi, quali sono richiesti sul mercato; che l'aumento del titolo alcolometrico mediante l'impiego di saccarosio in soluzione acquosa è tale da diminuire considerevolmente il gusto acido dei vini; che, in considerazione della situazione eccezionale sopra descritta, occorre prorogare di un anno il periodo durante il quale è ancora ammessa l'utilizzazione del saccarosio in soluzione acquosa;».

2. Nell'articolo 1, dopo il paragrafo 3, viene aggiunto il seguente testo:

«3. bis Nell'articolo 18, paragrafo 2, quinto comma, la data del 15 marzo 1984 è sostituita dal 15 marzo 1985».

Modifiche della proposta di decisione del Consiglio che adotta un programma pluriennale di azione di ricerca per la Comunità economica europea nel settore della biotecnologia (1985-1989) (1)

COM(84) 765 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, il 19 dicembre 1984)

(85/C 23/06)

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Preambolo e considerando da 1 a 6 immutati

Considerando 7

considerando che un programma comunitario di azione e di ricerca è necessario per sviluppare la biotecnologia nella Comunità, in particolare per:

- introdurre nuovi metodi per la sintesi di composti ad alto valore aggiunto,
- sfruttare più razionalmente i terreni grazie alla progettazione di nuovi raccolti in grado di fornire importanti materie prime per le industrie europee,

Considerando 7

considerando che un programma comunitario di azione e di ricerca è necessario per sviluppare la biotecnologia nella Comunità, in particolare per:

- introdurre nuovi metodi per la sintesi di composti ad alto valore aggiunto, **ed abbassare i costi di produzione,**
- immutato
- **applicare la biotecnologia alla protezione dell'ambiente,**

(1) GU n. C 182 del 9. 7. 1984, pag. 7.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

- rendere accettabili i prodotti della biotecnologia moderna ricorrendo a nuove tecniche di prova che consentano una valutazione migliore e meno costosa della tossicità e dell'attività biologica,
- affrontare su nuove basi l'individuazione, la prevenzione e il trattamento di malattie costose,
- tutelare la salute e l'ambiente contro i rischi che possono accompagnarsi ai nuovi sviluppi della biotecnologia moderna,

- immutato
- **sostituire gli esperimenti su animali con test su colture cellulari,**
- affrontare su nuove basi l'individuazione, la prevenzione e il trattamento **di malattie,**
- tutelare la salute e l'ambiente contro i rischi che possono accompagnarsi **alle applicazioni** della biotecnologia,

Considerando 8 immutato

Considerando 9

considerando che è necessario controllare gli sviluppi biotecnologici per valutarne l'impatto strategico per l'Europa e promuovere una concertazione effettiva tra la Comunità e i suoi Stati membri sugli aspetti che influenzano lo sviluppo della biotecnologia;

Considerando 9

immutato

tale controllo è necessario anche per individuare con tempestività i problemi di natura sociale, etica e ambientale che si accompagnano all'impiego di tale tecnologia e per prevenire in tal modo gli effetti nocivi;

Resto del preambolo immutato

Articolo 1, paragrafi 1 e 2 immutati

Aggiungere un terzo paragrafo

3. Vengono incoraggiati e considerati prioritari, nella misura del possibile, i contratti che prevedono lo sfruttamento congiunto delle risorse tecnologiche di imprese ed organismi appartenenti a Stati membri diversi.

Articolo 2 immutato

Articolo 3

La Commissione riferirà al Consiglio e al Parlamento europeo alla fine del terzo anno del programma e proporrà, se del caso, gli emendamenti necessari. Tali emendamenti potranno portare ad una revisione dei programmi nel corso del quarto anno, sulla base delle procedure opportune.

Articolo 3

All'inizio del terzo anno la Commissione presenta al Consiglio una relazione interinale sui risultati del programma. Sulla base di essa, il programma è riesaminato entro la fine del terzo anno. Il riesame è effettuato da esperti che non fanno parte del Comitato di cui all'articolo 5 e che non hanno personalmente ricevuto fondi provenienti dal programma di ricerca. Una relazione sul riesame è trasmessa al Consiglio e al Par-

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

lamento europeo. Il riesame può condurre alla presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di revisione del programma sulla base delle procedure opportune.

Articoli da 4 a 6 immutati

Articolo 7

1. Conformemente all'articolo 228 del trattato, la Comunità può concludere degli accordi con Stati non membri che partecipino alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) al fine di assicurare una cooperazione tra i progetti di azioni concertate della Comunità di cui in allegato e i corrispondenti programmi di tali Stati.

2. La Commissione è pertanto autorizzata a negoziare gli accordi di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

1. Conformemente all'articolo 228 del trattato CEE, la Comunità può concludere degli accordi con Stati non membri che partecipino alla cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST) **o con organizzazioni internazionali** al fine di consentire una cooperazione tra i progetti di azioni concertate della Comunità di cui in allegato e i corrispondenti programmi di tali Stati o organizzazioni internazionali.

2. immutato

*ALLEGATO**AZIONE I**Sottoprogramma 1**«Bioinformatica»**Terzo trattino*

— modelling su computer di strutture e di sistemi biologici.

Terzo trattino

— modelling su computer di strutture, di sistemi **e di processi biologici.**

*Sottoprogramma 2**Paragrafo 2 «Tecnologia degli enzimi»**Primo trattino*

— sviluppo e valutazione di reattori biologici (in particolare plurienzimatici, multifase e cofattore dipendenti) per applicazioni industriali, disinquinamento e disintossicazione;

Primo trattino

— sviluppo e valutazione di reattori biologici (in particolare plurienzimatici, multifase e cofattore dipendenti) per applicazioni industriali **e mediche**, disinquinamento e disintossicazione;

Secondo trattino immutato

Paragrafo 3 «Ingegneria genetica»

Dal 1° al 3° trattino immutato

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Aggiungere un quarto trattino

- produzione di vaccini, sostanze proteiche ed ormoni per impieghi in medicina umana.

Paragrafo 4 immutato

Paragrafo 5, dal 1° al 4° trattino, immutato

5° trattino

- studio della biologia cellulare applicato alla prevenzione, alla individuazione e al trattamento di determinate malattie, particolarmente importanti da un punto di vista socioeconomico.

5° trattino

- studio della biologia cellulare applicato alla prevenzione, alla individuazione e al trattamento di determinate malattie.

Resto del sottoprogramma 2 immutato

AZIONE II

CONCERTAZIONE

Dal 1° al 7° trattino immutato

8° trattino

- diffusione delle conoscenze e maggiore sensibilizzazione della gente in merito alla natura e alle possibilità della biotecnologia e delle scienze biologiche al fine di migliorare il livello del dibattito pubblico;

8° trattino

- diffusione delle conoscenze e maggiore sensibilizzazione della gente in merito alla natura, alle possibilità e ai rischi della biotecnologia e delle scienze biologiche al fine di migliorare il livello del dibattito pubblico;

Resto immutato

Terza modifica della proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1)

COM(84) 775 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, a norma dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE, il 21 dicembre 1984)

(85/C 23/07)

1. Dopo il secondo considerando è aggiunto il seguente considerando:

«considerando che i vigneti della zona viticola A e quelli della parte tedesca della zona viticola B sono destinati interamente alla produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate; che tuttavia parte della produzione, in particolare quando si superano determinate rese per ettaro, non può essere riconosciuta come vino di qualità ed essere destinata al mercato dei vini da tavola; che, per evitare che siano inviati all'intervento quantitativi troppo elevati di questi vini, facendo esageratamente aumentare le spese del settore, è necessario prevedere per queste zone una limitazione dei quantitativi che possono essere oggetto di determinate distillazioni;».

2. Il settimo considerando è sostituito con il seguente:

«considerando che, per ottenere a medio termine che il saccarosio utilizzato per l'arricchimento dei prodotti a monte del vino sia sostituito con prodotti del settore vitivinicolo, è necessario, oltre agli studi già effettuati su taluni aspetti, conoscere molto a fondo tutti gli aspetti scientifici, tecnici ed economici del problema; che è quindi opportuno che la Commissione intraprenda uno studio esauritivo in materia, per elaborare una relazione da presentare al Consiglio insieme a tutte le proposte che riterrà utili;».

3. Dopo l'ultimo considerando sono aggiunti i seguenti considerando:

«considerando che l'andamento della situazione del mercato dei vini da tavola richiede, ormai da varie campagne, l'adozione di misure che consentano un controllo più diretto della produzione; che risulta d'altro canto che il riassorbimento delle eccedenze dipende essenzialmente dalla messa in atto della distillazione obbligatoria; che è necessario predisporre tale misura quando il mercato riveli una situazione di squilibrio grave e fissare criteri precisi per la valutazione dello squilibrio stesso;

considerando che le condizioni climatiche e gli effetti della politica strutturale possono provocare un andamento diverso della produzione nelle varie re-

gioni della Comunità; che, per tener equamente conto di tale andamento, è necessario ripartire il quantitativo totale destinato alla distillazione obbligatoria tra le varie regioni, tenendo conto dello scarto tra la produzione della campagna in ciascuna di esse ed un livello di produzione di riferimento, fissato sulla base delle campagne precedenti, considerato compatibile con le normali utilizzazioni dei vini da tavola; che detto livello è fissato attualmente all'85 % della produzione media delle ultime tre campagne;

considerando che, per garantire che la misura sia sufficientemente efficace, è opportuno raggruppare le regioni di produzione per Stato membro, lasciando a ciascuno di essi il controllo e la responsabilità dell'applicazione della misura;

considerando che è equo ripartire gli obblighi tra i produttori in funzione della loro resa per ettaro, rispetto alla resa media della regione di produzione e prevedere la possibilità di non penalizzare i produttori che ottengono rese molto scarse; che le differenze tra le regioni di produzione giustificano la possibilità di ricorrere a tassi di imposizione diversi da applicare ai produttori di ogni regione;

considerando che è inoltre opportuno non incoraggiare la produzione di vino, vista la mancanza di sbocchi commerciali; che a tal fine sembra appropriato diminuire il prezzo d'acquisto dei vini consegnati alla distillazione, il cui livello attuale è sufficientemente interessante, non per incoraggiare la creazione di nuovi vigneti, ma almeno per consentire la sopravvivenza di quelli già esistenti, data l'assenza di qualsiasi possibilità di commercializzazione;».

4. L'articolo 1 è modificato come segue:

- a) È inserito il seguente punto 3 bis:

«3 bis È aggiunto il seguente articolo 15 bis:

«Articolo 15 bis

Dalla campagna vitivinicola 1988/89, il quantitativo di vini da tavola prodotti nella zona viticola A e nella parte tedesca della zona viticola

(1) GU n. C 259 del 27. 9. 1984, pag. 5.

B, che per una determinata campagna può essere destinato alle distillazioni di cui agli articoli 11, 12 bis e 15, è limitato ad 1 milione di hl.

Negli anni in cui, a causa delle condizioni atmosferiche o dell'andamento del mercato, tale limitazione potrebbe provocare gravi perturbazioni del mercato, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può aumentare, per la campagna interessata, il quantitativo di cui al primo comma.»

b) Il punto 6 è sostituito dal seguente testo:

«6. È aggiunto il seguente articolo 33 bis:

Articolo 33 bis

1. La Commissione intraprende uno studio approfondito in materia di aumento del titolo alcolometrico naturale. Tale studio riguarda in particolare gli aspetti enologici dei diversi metodi autorizzati e gli aspetti economici della sostituzione del saccarosio con il mosto di uve concentrato rettificato.

2. Prima della fine della campagna 1989/90, la Commissione presenterà al Consiglio una relazione sui risultati dello studio di cui al paragrafo 1 ed eventualmente delle proposte adeguate.

3. L'esecuzione dell'azione di cui al paragrafo 1 è finanziata dalla Comunità. Gli stanziamenti relativi sono fissati nel quadro della procedura finanziaria. Il costo è stimato a 2 milioni di ECU.»

c) È aggiunto il seguente punto 7:

«7. L'articolo 41 è sostituito dal testo seguente:

Articolo 41

1. Qualora, per una campagna viticola, il mercato dei vini da tavola presenti una situazione di grave squilibrio, viene decisa una distillazione obbligatoria del vino da tavola.

Si considera che vi sia grave squilibrio del mercato dei vini da tavola:

- a) quando le scorte prevedibili di fine campagna sono superiori a quattro mesi di utilizzazioni normali;
- b) quando la produzione supera di oltre il 9 % le utilizzazioni normali, o
- c) quando i prezzi rappresentativi dei vini da tavola dei tipi AI e RI rimangono, per un periodo da determinare, inferiori all'82 % del prezzo d'orientamento.

2. La Commissione fissa i quantitativi che devono essere consegnati alla distillazione ob-

bligatoria per eliminare le eccedenze di produzione e ripristinare così una situazione normale del mercato, soprattutto per quanto riguarda i livelli delle scorte e i prezzi.

3. Il quantitativo totale da distillare determinato ai sensi del paragrafo 2, è ripartito, prima del 31 dicembre, tra le diverse regioni di produzione della Comunità.

Il quantitativo che deve essere distillato da ciascuna regione di produzione è proporzionale alla differenza constatata tra:

- da un lato, la produzione di vino da tavola della regione considerata per la campagna in causa,
- dall'altro, una percentuale della media della produzione di vino da tavola ottenuta nella regione considerata durante le tre campagne di riferimento.

Fino al termine della campagna 1989/90

- la percentuale suddetta è di 85,
- le campagne di riferimento suddette sono le campagne viticole 1981/82, 1982/83 e 1983/84.

A decorrere dalla campagna 1989/90 la percentuale e le campagne di riferimento sono stabilite dalla Commissione.

La Commissione fissa:

- la percentuale tenendo conto dei quantitativi da distillare, ai sensi del paragrafo 2, per eliminare l'eccedenza di produzione nella campagna in causa;
- le campagne di riferimento tenendo conto dell'andamento della produzione e, in particolare, dei risultati della politica di estirpazione.

4. Il quantitativo che ciascuna regione di produzione stabilita ai sensi del paragrafo 3 deve distillare è ripartito tra i vari produttori di vino da tavola della regione.

Per i produttori soggetti all'obbligo, il quantitativo da distillare è pari ad una percentuale, da determinare, della loro produzione di vino da tavola. Tale percentuale è fissata in funzione della resa all'ettaro dei produttori soggetti all'obbligo rispetto alla resa media della regione di produzione. Essa può variare da una regione all'altra in considerazione delle rese ottenute in passato. Essa può essere pari a 0 per i produttori che hanno ottenuto rese all'ettaro inferiori del 40 % alla resa media della regione di produzione.

Il quantitativo di vino da tavola che ciascun produttore deve consegnare alla distillazione è pari a quello stabilito a norma del terzo comma, diminuito del quantitativo di vino da tavola o di vino atto a diventare vino da tavola consegnato alla distillazione, di cui all'articolo 11.

5. Per i vini da tavola da consegnare alla distillazione obbligatoria, oltre i quantitativi consegnati alla distillazione di cui all'articolo 11, il prezzo d'acquisto è fissato per le campagne viticole 1985/86, 1986/87 e 1987/88:

- per i primi 10 milioni di hl, al 50 % del prezzo d'orientamento di ciascuno dei tipi di vino da tavola;
- oltre i quantitativi contemplati al primo trattino, al 40% del prezzo d'orientamento suddetto.

I prezzi d'acquisto di cui al primo comma si applicano anche ai vini in stretta relazione economica con ciascuno dei tipi di vino da tavola. Il prezzo pagato dal distillatore al produttore non può essere inferiore al prezzo d'acquisto.

6. Nell'ambito della distillazione di cui al presente articolo, il distillatore può:

- beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare, a condizione che il prodotto ottenuto dalla distillazione abbia un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol,
- ovvero consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione, purché abbia un titolo alcolometrico non inferiore a 92 % vol.

Tuttavia,

- gli Stati membri possono prevedere che il loro organismo d'intervento non acquisti il prodotto di cui al primo comma, secondo trattino;
- se il vino da tavola è stato trasformato in vino alcolizzato prima di essere consegnato alla distillazione, l'aiuto di cui al primo comma, primo trattino, è versato all'elaboratore del vino alcolizzato e il prodotto della distillazione non può essere consegnato all'organismo d'intervento.

È fissato un prezzo d'acquisto per l'alcole neutro rispondente a caratteristiche da determinare.

Il prezzo d'acquisto degli altri prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dall'organismo d'intervento, è fissato sulla base del prezzo d'acquisto di cui al terzo comma e modulato per tener conto, in particolare, delle spese necessarie per trasformare il prodotto in questione in alcole neutro.

7. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le norme generali di applicazione del presente articolo.

Tali norme comprendono in particolare:

- le condizioni alla quali viene effettuata la distillazione,
- i criteri per la fissazione dell'importo dell'aiuto in modo da permettere lo smercio dei prodotti ottenuti,
- i criteri per la fissazione dei prezzi d'acquisto dei prodotti della distillazione che possono essere presi in consegna dagli organismi d'intervento.

8. Secondo la procedura di cui all'articolo 67 sono adottati:

- la decisione di procedere alla distillazione di cui al paragrafo 1;
- il quantitativo totale da distillare di cui al paragrafo 2;
- la determinazione delle regioni di produzione e la fissazione della percentuale e delle campagne di riferimento, nonché la ripartizione tra le regioni dei quantitativi da distillare di cui al paragrafo 3, raggruppati per Stato membro;
- la resa all'ettaro e le percentuali di cui al paragrafo 4;
- i prezzi e l'importo degli aiuti di cui al paragrafo 6, nonché le altre modalità d'applicazione del presente articolo.

Per alleggerire gli oneri amministrativi risultanti dall'applicazione del presente articolo, sono adottate secondo la stessa procedura le misure che comportano l'esenzione totale o parziale dall'obbligo di cui al paragrafo 4 per i produttori che, nella campagna viticola in questione, abbiano ottenuto o debbano consegnare un quantitativo di vino inferiore ad un quantitativo da determinare.

9. Prima della fine della campagna 1989/90, la Commissione presenta al Consiglio una relazione che esponga, in particolare, l'incidenza delle misure strutturali applicabili nel settore viticolo nonché, se del caso, le proposte intese ad abrogare o a sostituire le disposizioni del presente articolo con altre misure in grado di garantire l'equilibrio del mercato vitivinicolo.»

**Proposta di decima direttiva del Consiglio basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),
del trattato CEE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società per azioni**

(COM(84) 727 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio, il 14 gennaio 1985)

(85/C 23/08)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 54, paragrafo 3, lettera g),

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la fusione delle società per azioni è stata coordinata con la direttiva 78/855/CEE del Consiglio⁽¹⁾; che, tuttavia, tale coordinamento riguarda soltanto le fusioni nelle quali tutte le società partecipanti sono soggette alla legislazione di un solo e unico Stato membro; che, nell'interesse del mercato comune è peraltro indispensabile prevedere una normativa per le fusioni alle quali partecipano società soggette a legislazioni di Stati membri diversi;

considerando che l'articolo 220 del trattato, ai termini del quale gli Stati membri avvieranno fra loro, per quanto occorra, negoziati intesi a garantire la possibilità di tali fusioni transfrontaliere, non osta a che la materia sia armonizzata mediante direttiva;

considerando che detta procedura presenta il vantaggio che nei numerosissimi casi in cui la disciplina della fusione interna e quella della fusione transfrontaliera collimano, la presente direttiva può far rinvio alle disposizioni corrispondenti della direttiva 78/855/CEE e permette dunque nel contempo di garantire l'applicazione e l'interpretazione uniformi delle due normative meglio di quanto sarebbe possibile fare nel caso di due testi di natura giuridica diversa;

considerando che la presente direttiva si limita pertanto agli elementi che, nella fusione transfrontaliera, differiscono dalla fusione interna o che necessariamente vi si aggiungono;

considerando che il campo di applicazione della presente direttiva coincide per l'essenziale con quello della direttiva 78/855/CEE; che, tuttavia, uno Stato membro deve inoltre poter escludere dall'applicazione della presente direttiva le società per la quali esistono nella sua legislazione disposizioni relative alla partecipazione dei lavoratori alla composizione degli organi sociali; che tale esclusione appare in ogni caso necessaria fino a quando il Consiglio non avrà deliberato sulla proposta modificata della Commissione di quinta direttiva, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato CEE, concernente la struttura delle società per azioni nonché i poteri e gli obblighi dei loro organi sociali⁽²⁾; del resto, la tutela dei lavoratori, sia in caso di fusioni transfrontaliere, sia in caso di fusioni interne, è garantita dalla direttiva 77/187/CEE del Consiglio⁽³⁾;

considerando che la fusione transfrontaliera può essere definita richiamandosi alla definizione della fusione che figura nella direttiva 78/855/CEE, con la sola differenza che due o più società che partecipano all'operazione sono soggette alla legislazione di Stati membri diversi;

considerando che, pur se la direttiva 78/855/CEE sulle fusioni interne lascia agli Stati membri la facoltà di applicare talune disposizioni di tale direttiva, in caso di fusione transfrontaliera essi possono fare uso di tale facoltà soltanto per le società partecipanti soggette alla loro legislazione;

considerando che, pur se la direttiva 78/855/CEE autorizza deroghe per talune altre operazioni assimilate alla fusione interna, in caso di fusione transfrontaliera, gli Stati membri possono applicare tali deroghe soltanto qualora gli altri Stati membri alla cui legislazione sono soggette le altre società partecipanti le abbiano anch'essi applicate.

considerando che, mentre a norma della direttiva 78/855/CEE per il progetto di fusione interna è sufficiente la forma scritta, per il progetto di fusione trans-

⁽¹⁾ GU n. L 295 del 20. 10. 1978, pag. 36.

⁽²⁾ GU n. C 240 del 9. 9. 1983, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 5. 3. 1977, pag. 26.

frontaliera è necessario un atto pubblico quando ciò sia previsto dalla legislazione di uno Stato membro alla quale è soggetta una delle società partecipanti;

considerando che, a norma della direttiva 68/151/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, la pubblicazione del progetto di fusione effettuata nel bollettino nazionale a seguito del suo deposito presso il registro può effettuarsi, nel caso della fusione interna, sotto forma di menzione che segnala il deposito presso il registro; che, nel caso della fusione transfrontaliera, appaiano necessarie indicazioni supplementari volte a garantire una migliore informazione dei terzi interessati, in particolare dei creditori della società incorporata;

considerando che la decisione dell'assemblea generale che delibera sulla fusione transfrontaliera non deve essere subordinata a condizioni più rigorose di quelle relative alla decisione dell'assemblea generale che delibera sulla fusione interna;

considerando che il sistema di tutela dei creditori delle società che partecipano alla fusione transfrontaliera deve essere lo stesso di quello previsto per i creditori nel caso di una fusione interna;

considerando che le misure di controllo preventivo giudiziario o amministrativo oppure, se del caso, la formazione di atti pubblici presso ciascuna delle società che partecipano all'operazione, devono, nel caso della fusione transfrontaliera, essere sincronizzate;

considerando che la fusione transfrontaliera non può avere efficacia prima che si sia preceduto al controllo o al compimento delle formalità summenzionate presso tutte le società partecipanti;

considerando che la pubblicità della fusione transfrontaliera deve essere effettuata per la società incorporata prima dell'incorporazione da parte della società incorporante;

considerando che occorre ridurre per quanto possibile le cause di nullità della fusione transfrontaliera,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Le misure di coordinamento prescritte dalla presente direttiva si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti i seguenti tipi di società:

- a) *per la Germania:*
Aktiengesellschaft;

- b) *per il Belgio:*
société anonyme/naamloze vennootschap;
- c) *per la Danimarca:*
aktieselskaber;
- d) *per la Francia:*
société anonyme;
- e) *per la Grecia:*
ανώνυμη εταιρεία;
- f) *per l'Irlanda:*
public companies limited by shares or by guarantee;
- g) *per l'Italia:*
società per azioni;
- h) *per il Lussemburgo:*
société anonyme;
- i) *per i Paesi Bassi:*
naamloze vennootschap;
- j) *per il Regno Unito:*
public companies limited by shares or by guarantee.

2. La presente direttiva non si applica quando uno Stato membro si avvale dell'articolo 1, paragrafi 2 o 3, della direttiva 78/855/CEE per una società soggetta alla sua legislazione che partecipa ad una fusione transfrontaliera.

3. Fino ad ulteriore coordinamento, uno Stato membro può astenersi dall'applicare le disposizioni della presente direttiva ad una fusione transfrontaliera quando per effetto di quest'ultima, un'impresa, partecipante o meno all'operazione, non possieda più i requisiti prescritti per la rappresentanza dei lavoratori negli organi dell'impresa stessa.

4. La tutela dei diritti dei lavoratori di ciascuna società partecipante alla fusione transfrontaliera è disciplinata conformemente alla direttiva 77/187/CEE.

Articolo 2

1. Nel caso di società soggette alle loro legislazioni, gli Stati membri disciplinano la fusione transfrontaliera mediante incorporazione di una o più società da parte di un'altra società e la fusione transfrontaliera mediante costituzione di una nuova società in conformità della direttiva 78/855/CEE, qualora la presente direttiva non disponga diversamente.

2. Non si applicano gli articoli 17 e 22, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 78/855/CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 65 del 14. 3. 1968, pag. 8.

3. Uno Stato membro può avvalersi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 8, dell'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 22, paragrafi 1 e 2, nonché dell'articolo 23, paragrafo 4 e degli articoli 25-29 della direttiva 78/855/CEE soltanto nel caso di società partecipanti alla fusione transfrontaliera soggette alla sua legislazione.

4. Nel caso di società partecipanti alla fusione transfrontaliera soggette alla sua legislazione, uno Stato membro può avvalersi degli articoli 30 e 31 della direttiva 78/855/CEE, solo qualora se ne siano avvalsi anche gli altri Stati membri alle cui legislazioni sono soggette le altre società partecipanti all'operazione.

Articolo 3

Ai sensi della presente direttiva si intende per fusione transfrontaliera mediante incorporazione, l'operazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 78/855/CEE, quando due o più società partecipanti all'operazione siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi.

Articolo 4

Ai sensi della presente direttiva si intende per fusione transfrontaliera mediante costituzione di una nuova società, l'operazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 78/855/CEE, quando due o più società partecipanti all'operazione siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi.

Articolo 5

1. Per l'elaborazione del progetto di fusione transfrontaliera si applica l'articolo 5 della direttiva 78/855/CEE. Si possono esigere unicamente le indicazioni elencate nel paragrafo 2 di detta disposizione.

2. Il progetto di fusione transfrontaliera deve essere redatto mediante atto pubblico se così dispone la legislazione a cui sono soggette una o più società partecipanti alla fusione transfrontaliera.

3. La legislazione dello Stato membro che prescrive un atto pubblico determina le persone o le autorità che sono competenti per l'emanazione di tale atto. Nel caso in cui l'emanazione di un atto pubblico sia disposta da più legislazioni a cui sono soggette le società partecipanti alla fusione transfrontaliera, l'atto può essere emanato da qualsiasi persona o autorità abilitata ai sensi di una delle legislazioni in questione.

Articolo 6

1. Per ciascuna delle società partecipanti alla fusione si applicano, in materia di pubblicità del progetto di fusione transfrontaliera, l'articolo 6 della direttiva 78/855/CEE e l'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.

2. La pubblicazione del progetto di cui al paragrafo 1, prevista dall'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE, deve tuttavia contenere, per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le seguenti indicazioni:

- a) il tipo, la denominazione e la sede sociale delle società partecipanti alla fusione;
- b) il registro presso il quale sono stati depositati gli atti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 68/151/CEE per ciascuna delle società partecipanti alla fusione, nonché il numero di iscrizione nel registro;
- c) le condizioni che determinano, conformemente all'articolo 11, la data in cui la fusione ha efficacia.

3. La pubblicazione deve inoltre comportare, per la società o le società incorporate, l'indicazione delle modalità di esercizio dei diritti dei creditori delle società stesse, conformemente agli articoli 13, 14 e 15 della direttiva 78/855/CEE nonché all'articolo 9 della presente direttiva.

Articolo 7

L'articolo 7 della direttiva 78/855/CEE, che disciplina le modalità di approvazione da parte dell'assemblea generale, si applica a ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Tuttavia, gli Stati membri non possono esigere una maggioranza più elevata di quella che esigono per la fusione di società che siano tutte soggette alla loro legislazione.

Articolo 8

1. Si applica l'articolo 10 della direttiva 78/855/CEE relativo alla redazione della relazione da parte di uno o più esperti.

2. Gli esperti sono designati o abilitati da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro alla cui legislazione è soggetta la società per i cui azionisti è elaborata la relazione.

3. Quando gli Stati membri alle cui legislazioni sono soggette le società partecipanti alla fusione transfrontaliera si avvalgono dell'articolo 10, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 78/855/CEE, la designazione di uno o più esperti indipendenti per tutte le società in questione può, su domanda congiunta di tali società, essere fatta da un'autorità giudiziaria o amministrativa di uno qualsiasi degli Stati membri di cui trattasi. In tal caso, il contenuto della relazione

degli esperti è determinato dalla legislazione dello Stato membro da cui dipende tale autorità giudiziaria o amministrativa, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 78/855/CEE.

Articolo 9

1. Gli articoli 13 e 14 della direttiva 78/855/CEE, relativi al sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società, si applicano nel caso della fusione transfrontaliera.

2. In ciascuno Stato membro, il sistema di tutela non può essere diverso da quello previsto da tale Stato per la tutela degli interessi dei creditori in caso di fusione di società che siano tutte soggette alla legislazione dello Stato in questione.

3. Si applica l'articolo 15 della direttiva 78/855/CEE, fermo restando che, in caso di fusione transfrontaliera,

a) la legislazione a cui è soggetta la società incorporata determina se i portatori di titoli di cui alla predetta disposizione possano approvare in un'assemblea una modifica dei loro diritti nella società di cui trattasi;

b) la legislazione a cui è soggetta la società incorporante determina se i portatori di titoli di cui alla predetta disposizione abbiano diritto di ottenere il riscatto dei loro titoli da parte della società incorporante.

Articolo 10

1. Se la legislazione di uno Stato membro a cui sono soggette una o più società partecipanti alla fusione transfrontaliera prevede un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, tale legislazione si applica alle società in questione.

2. Se la legislazione di uno Stato membro alla quale sono soggette una o più società partecipanti alla fusione transfrontaliera non prevede un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla fusione, alla o alle società di cui trattasi, si applica l'articolo 16 della direttiva 78/855/CEE. Se tale legislazione prevede la conclusione di un contratto di fusione posteriore alle assemblee generali che deliberano la fusione transfrontaliera, tale contratto deve essere concluso da tutte le società partecipanti all'operazione. Si applica l'articolo 5, paragrafo 3.

3. Se la legislazione a cui è soggetta la società incorporante e quelle a cui sono soggette una o più società incorporate prevedono un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, tale controllo deve anzitutto essere effettuato presso la società incorporante. Esso può essere effettuato presso una società incorporata solo se si dimostra che è stato effettuato presso la società incorporante.

4. Se la legislazione a cui sono soggette una o più società partecipanti all'operazione prevede un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, che non è invece previsto dalla legislazione a cui sono soggette una o più altre società partecipanti all'operazione, il controllo deve essere effettuato in base agli atti pubblici di cui all'articolo 16 della direttiva 78/855/CEE.

Articolo 11

Lo Stato membro alla cui legislazione è soggetta la società incorporante determina la data in cui la fusione transfrontaliera ha efficacia. Tale data deve essere posteriore all'esecuzione dei controlli e, se del caso, all'emanazione degli atti pubblici di cui all'articolo 10, presso tutte le società partecipanti all'operazione.

Articolo 12

Si applica l'articolo 18 della direttiva 78/855/CEE. Tuttavia, la pubblicità della fusione transfrontaliera relativa alla società o alle società incorporate deve precedere quella relativa alla società incorporante.

Articolo 13

Si applica l'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 78/855/CEE, fermo restando che spetta allo Stato membro alla cui legislazione è soggetta una società incorporata stabilire se sia richiesta l'osservanza di formalità particolari ai fini dell'opponibilità ai terzi del trasferimento di determinati beni, diritti ed obblighi apportati dalla società incorporata.

Articolo 14

La responsabilità civile dei componenti dell'organo di amministrazione o di direzione nonché degli esperti della società incorporata è disciplinata dallo Stato membro alla cui legislazione è soggetta tale società, conformemente agli articoli 20 e 21 della direttiva 78/855/CEE. Tuttavia, nel caso dell'articolo 8, paragrafo 3, della presente direttiva, la responsabilità ci-

vile dell'esperto o degli esperti è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro da cui dipende l'autorità giudiziaria o amministrativa che le ha o li ha designati.

Articolo 15

1. L'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 78/855/CEE si applica in caso di nullità di una fusione transfrontaliera avente efficacia ai sensi dell'articolo 11 della presente direttiva, con la riserva, di cui al paragrafo 1, lettera b), di detto articolo 22, che tale nullità può essere dichiarata soltanto se è mancato il controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, o se è mancato l'atto pubblico, e a condizione che tale controllo, o la formazione dell'atto pubblico, siano prescritti dalla legislazione dello Stato membro a cui è soggetta la società in questione. Tuttavia, se la legislazione a cui è soggetta la società incorporante non prevede la nullità della fusione per il mancato controllo preventivo di legittimità giudiziario o amministrativo o per la mancata formazione dell'atto pubblico, la nullità non può essere dichiarata.

2. La legislazione di uno Stato membro non può prevedere casi di nullità della fusione transfrontaliera non previsti per la fusione di società che sono tutte soggette alla legislazione di tale Stato membro.

3. L'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 78/855/CEE, si applica quando la legislazione dello Stato membro in cui è stata dichiarata la nullità della fusione transfrontaliera prevede l'opposizione di terzo.

Articolo 16

1. Gli Stati membri mettono in vigore, prima del 1° gennaio 1988, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare la presente direttiva alle fusioni transfrontaliere o alle operazioni assimilate alle fusioni transfrontaliere per la preparazione o realizzazione della quali è già stato compiuto, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1, un atto o una formalità prescritti dalla legge nazionale.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nei settori disciplinati dalla presente direttiva.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

TERMINOLOGIA DELLA SUBFORNITURA

Settore del metallo — Seconda edizione

Obiettivo di quest'opera è di promuovere la subfornitura, sia a livello nazionale che internazionale, offrendo agli industriali e, in particolare, alle PMI, uno strumento armonizzato in virtù del quale possano definire la propria attività di subfornitura in nove lingue diverse.

Tali definizioni, con i loro equivalenti linguistici, riguardano i prodotti della subfornitura, i mezzi di produzione ed i prodotti dei committenti.

La presente terminologia può essere utilizzata dai subfornitori e dai committenti come strumento tecnico multilingue all'atto della definizione dei loro rapporti.

Inoltre, può servire come codificazione di base per gli organismi interessati ad un repertorio logico dei prodotti, nonché dei lavori e mezzi di produzione della subfornitura.

La terminologia è divisa in quattro parti:

PARTE A: Nomenclatura dei prodotti della subfornitura

In otto capitoli, la parte A elenca i gruppi di prodotti che possono essere fabbricati in subfornitura, consentendo di valutare la produzione di un subfornitore, con il grado di complessità tecnica che egli è capace di eseguire.

PARTE B: Nomenclatura dei lavori e mezzi di produzione

Anch'essa in otto capitoli, tale parte evidenzia i lavori e i mezzi di produzione utilizzati dal subfornitore, con la possibilità di specificare le caratteristiche della materia di base utilizzata, i metodi di fabbricazione a disposizione nonché il grado di precisione che il subfornitore può raggiungere.

PARTE C: Nomenclatura dei prodotti dei committenti

Questa parte, costituita da un estratto della «Nomenclatura comune dei prodotti industriali» (NIPRO) edita dall'Istituto statistico delle Comunità europee, elenca la produzione dei committenti, consentendo in tal modo di constatare in quali settori un'impresa abbia lavorato in subfornitura.

PARTE D: Scheda d'impresa

La scheda d'impresa riproduce e presenta in maniera coerente tutti gli elementi contenuti nelle parti A, B e C ed è concepita in maniera da consentire una selezione ottimale dei subfornitori più qualificati per l'esecuzione di un ordine determinato. La scheda d'impresa, inoltre, fornisce un'immagine del potenziale e dei mezzi di produzione, nonché dell'esperienza acquisita dal subfornitore.

Lingue: danese, tedesco, inglese, greco, francese, italiano, olandese, spagnolo e portoghese.

ISBN: 92-825-4271-8

Kat/Cat: CB-40-84-125-9A-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: 17,36 ECU, 800 FB, 23 900 Lit

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

AVVISO ALLA CLIENTELA

RINNOVO ABBONAMENTI

Si avverte la gentile clientela che, a partire dal 1° gennaio 1985, l'agenzia di vendita in Italia per la *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sarà la libreria LI.CO.SA. con sede in via Lamarmora 45, Casella Postale 552, 50121 Firenze (Telefono: 57 97 51; Telex: 570466 LICOSA-I; CCP n. 343509).

Le persone interessate potranno rivolgersi alla suddetta agenzia per tutte le informazioni relative a tale pubblicazione.

AVVISO

A partire dal 1° gennaio 1984 le tavole della *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* sono indicizzate mediante il thesaurus EUROVOC.

Il thesaurus EUROVOC consiste in un elenco di termini normalizzati e costituisce un vocabolario controllato che copre i vari campi del linguaggio comunitario.

Gli interessati possono richiedere i due thesauri, alfabetico e tematico, pubblicati in allegato alle tavole della *Gazzetta ufficiale*, all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, servizio vendita, L-2985 Lussemburgo.

Gli abbonati alla *Gazzetta ufficiale* saranno serviti gratuitamente su richiesta.